

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Centrale cogenerativa a biomasse legnose nell'area ex Monteforno a Giornico: esame superficiale da parte del Consiglio di Stato e necessità di riconsiderare l'iniziativa

Lo scorso autunno un importante Gruppo promotore attivo nel settore energetico a livello internazionale ha presentato ai Comuni di Giornico, Bodio, Pollegio e Personico un'iniziativa industriale per realizzare e gestire, su una superficie di oltre 20'000 mq nell'area ex Monteforno a Giornico, una centrale cogenerativa alimentata a biomasse legnose per la produzione di energia elettrica da immettere in rete e di calore.

L'impianto, a carattere innovativo e per il quale è ora in fase di ultimazione la progettazione, presenta una potenza di 10 MWe, sarebbe alimentato da legna indigena, garantirebbe ampiamente il rispetto di tutte le norme in materia ambientale e permetterebbe di creare un cospicuo numero di posti di lavoro .

Il 10 ottobre 2002 un gruppo di deputati (primo firmatario: Franco Celio) ha interrogato il Consiglio di Stato, chiedendogli una sua valutazione in merito e ponendo alcuni quesiti volti a promuovere la messa a disposizione dei sedimi necessari.

Nella sua risposta del 17 dicembre 2002 il Consiglio di Stato ha comunicato di *"valuta[re] negativamente il progetto in questione, in quanto la legge federale sull'energia e le relative raccomandazioni hanno uno scopo diverso"*.

Più in particolare, secondo il Governo

- a) la legislazione federale - che promuove la produzione di energia da fonti rinnovabili, imponendo in particolare alle aziende pubbliche di approvvigionamento (in casu l'AET) di ritirare detta energia, ad un prezzo stabilito da apposite raccomandazioni edite dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) - avrebbe unicamente per scopo di *"incentivare investimenti per il rinnovo di infrastrutture obsolete (ad esempio acquedotti) e per la realizzazione di piccoli impianti idroelettrici decentrati (microcentrali) ... che non riuscirebbero a concretizzare i loro progetti senza la garanzia dell'acquisto dell'energia prodotta a costi nettamente superiori alla media"*,
- b) il quantitativo di energia che l'AET sarebbe obbligata a ritirare (*"che rappresenta circa il 10% della produzione propria dell'AET"*) al prezzo stabilito dall'UFE sarebbe tale da provocare *"un forte aumento dei costi di produzione, che verrebbero ribaltati sul consumatore finale"*,
- c) il progetto *"non comporterebbe inoltre una contropartita dal profilo ambientale"*, in quanto da una parte non terrebbe *"in considerazione il ricupero del calore (...), mentre "del calore viene già prodotto in esubero nell'area di Bodio (Timcal) senza trovare un utilizzo pratico"*, e dall'altra *"provoca un impatto ambientale in un'area già particolarmente sensibile (...) aggravando il bilancio delle emissioni di CO₂ della regione"*.

Il Consiglio di Stato liquida quindi l'iniziativa industriale, affermando che *"manterrà una posizione contraria"* a questo progetto, che risponderebbe *"all'interesse particolare di un imprenditore privato che persegue l'obiettivo di conseguire utili privati sfruttando una particolare garanzia di legge"*.

Nel frattempo il Gruppo promotore ha costituito, il mese di dicembre scorso, un'apposita società (la NRG SA, con sede in Giornico) per la realizzazione del progetto. Ha inoltre presentato il medesimo alle Autorità locali, in particolare - oltre che ai Comuni interessati - alla Regione Tre Valli, ai deputati in Gran Consiglio della Leventina nonché ai rappresentanti dei proprietari di boschi e degli operatori forestali in Ticino.

Da tali contatti sono emersi degli elementi che, secondo i sottoscritti, meritano di essere attentamente considerati, in quanto sembrano smentire le suesposte affermazioni del Consiglio di Stato. Da qui la presente interrogazione, con la quale si chiede al Governo di voler operare una nuova valutazione, più seria ed oggettiva, dell'iniziativa.

Sui singoli punti sopra elencati.

Ad a) Per quanto riguarda innanzitutto il quadro legislativo svizzero va rilevato che la Legge federale sull'energia del 26.06.1998 (LEne) si pone in particolare per scopo di *"favorire un maggior impiego delle energie indigene e rinnovabili"* (art. 1 cpv. 2 lett. c). Nelle *"energie rinnovabili"* rientra segnatamente *"la biomassa (segnatamente il legno ...)"* (art. 1 lett. f Ordinanza sull'energia del 07.12.1998, OEn).

A tal fine la LEne fissa esplicitamente il principio - applicabile in particolare a tutte *"le autorità, le aziende di distribuzione ..."* - che *"l'impiego di energie rinnovabili deve essere potenziato"* (art. 3 cpv. 1 lett. b). Come spiega il messaggio del Consiglio federale relativo alla LEne, *"la legge sull'energia promuove quindi l'impiego delle energie indigene e rinnovabili"* e *"i Cantoni sono invitati a istituire condizioni quadro favorevoli nelle loro legislazioni, soprattutto nel settore della costruzione, della pianificazione e dell'energia"* (FF 1996 IV 937); *"le autorità responsabili ed eventualmente le aziende di distribuzione sono tenute ad accogliere favorevolmente le relative richieste"* (FF 1996 IV 939).

In funzione dell'obiettivo di garantire e diversificare l'approvvigionamento del Paese e di promuovere l'impiego di energie alternative, la LEne stabilisce l'obbligo per *"le aziende incaricate dell'approvvigionamento pubblico in energia"* di *"accettare l'energia in eccesso prodotta regolarmente da produttori indipendenti e offerta in una forma appropriata alla rete"* (art. 7 cpv. 1 LEne); per l'energia ottenuta da fonti energetiche rinnovabili tale obbligo vale anche *"se la produzione non è regolare"* (art. 7 cpv. 3 LEne).

Questo obbligo di ritiro è pure ripreso nella Legge cantonale sull'energia del 08.02.1994, che precisa che lo stesso incombe alle *"aziende di distribuzione"* (art. 15 cpv. 1).

Sempre nella stessa ottica la LEne fissa pure i criteri per la remunerazione per il ritiro di tale energia; per quella prodotta da fonti energetiche rinnovabili questa remunerazione è fissata (tranne che per le centrali idroelettriche con una potenza superiore a 1 MW), *"in funzione del prezzo applicabile alla fornitura di energia equivalente da parte di nuovi impianti nazionali di produzione"* (art. 7 cpv. 3 e 4 LEne). La legge cantonale, per il ritiro dell'energia, parla di *"prezzo promozionale"* (art. 15 cpv. 2).

Tali principi per la remunerazione vengono concretizzati in apposite Raccomandazioni emanate (in base all'art. 12 cpv. 2 OEn) dall'UFE, su proposta di una Commissione *"composta da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, dell'economia energetica e dei produttori indipendenti"* (art. 6 cpv. 1 OEn).

Le Raccomandazioni del 22.12.1999 e ulteriormente prorogate il 09.01.2003 fino al 30.06.2008, raccomandano *"per la remunerazione di elettricità fornita da impianti che operano con energie rinnovabili ... di applicare un prezzo medio annuo pari a 15 cent./kWh"*. Esse precisano che *"tale valore si basa su una statistica recente in materia di costi di produzione di nuovi impianti nazionali di produzione (art. 7 cpv. 3 LEne) ... rilevati empiricamente. La retribuzione raccomandata tiene conto in prima approssimazione dei costi di trasformazione e di trasmissione ..."*.

Secondo le Raccomandazioni, che riprendono peraltro su questo aspetto una sentenza emanata nel 1996 dal Tribunale federale in un caso ticinese (DTF 122 II 252 e segg.), "non sono ... ammesse aliquote di retribuzione più basse".

3.

Tale sentenza - resa in applicazione della analoga norma contenuta nell'art. 7 della precedente normativa (Decreto federale sull'energia del 14.12.1990, DEn) - ha in particolare precisato che tale norma "non differenzia la remunerazione per la fornitura dell'energia a dipendenza dell'età dell'impianto, dei relativi costi o della fonte energetica (...). Per converso, essa prevede un prezzo unitario, applicabile a tutti i produttori in proprio che impiegano energie rinnovabili ... [ovvero] l'impiego di un unico metodo di retribuzione ... La norma in questione omette deliberatamente di differenziare la remunerazione del produttore in proprio a dipendenza del tipo d'impianto o dell'età di quest'ultimo. Per converso, essa fa dipendere l'indennità dovuta unicamente dalla quantità di energia fornita e dal fatto che la stessa sia equivalente a quella di nuovi impianti nazionali di produzione".

In proposito va ancora precisato che il Legislatore federale, nella LEn, ha non solo confermato il citato obbligo di ritiro dell'energia in eccesso prodotta da produttori indipendenti già stabilito nel DEn, ma anche volutamente rinunciato ad introdurre nella legge la norma proposta dal Consiglio federale che prevedeva di conferire a quest'ultimo la facoltà di stabilire nell'Ordinanza un limite di potenza per (tutti) gli impianti remunerati conformemente all'art. 7 cpv. 3 (vedi FF 1996 IV 945 e il progetto di art. 7 cpv. 4 a pag. 993). Il Parlamento federale si è quindi espressamente limitato a fissare un siffatto limite di potenza solo per le centrali idroelettriche (art. 7 cpv. 4 LEn e 5 OEn).

Da tutte queste considerazioni discende pertanto che la tesi sostenuta dal Consiglio di Stato è in evidente contrasto con i principi stabiliti dal diritto federale e precisati in una recente sentenza del TF, in un caso al quale era parte lo stesso Governo (!), e che il progetto in questione risponde perfettamente, anzi concretizza in modo ideale il sistema istituito dalla legislazione federale.

Ed è da notare che la taglia della centrale qui esaminata risponde anche a ben precisi limiti tecnici. Come rileva anche una recente pubblicazione del Forum svizzero dell'energia (Energie-Nachrichten, febbraio 2003, pag. 11), le esigenze poste dai limiti legati al necessario rendimento dell'impianto fanno sì che le centrali che sfruttano unicamente le biomasse legnose devono, per poter essere tecnicamente funzionali, essere di una certa dimensione.

Ad b) Anche l'affermazione del Consiglio di Stato secondo cui il ritiro dell'energia prodotta dall'impianto in questione (al prezzo stabilito dalla citate Raccomandazioni) avrebbe per conseguenza di provocare un aumento del costo per il consumatore finale appare per lo meno improvvida e fuorviante.

Si pensi infatti che l'energia prodotta da questo impianto corrisponde (prendendo come riferimento i dati dell'AET 2001) a ca. il 3,5% di quella erogata complessivamente dalla AET nel Cantone, a meno del 2,5% di quella commercializzata globalmente dalla AET, e a poco più del 1,5% di quella prodotta globalmente nel nostro Cantone.

Va inoltre osservato che, secondo quanto indicato dai suoi responsabili, la NRG SA è disponibile (e l'ha più volte manifestato), congiuntamente ai Municipi dei Comuni interessati, ad approfondire con l'AET varie forme di collaborazione e partecipazione nella realizzazione e gestione dell'impianto.

Degli ulteriori notevoli vantaggi, in particolare economici, per l'intera regione si dirà invece nel seguito.

Ad c) Pure non possono essere condivise le valutazioni esposte dal Consiglio di Stato in merito agli aspetti ambientali e in particolare all'energia calorica prodotta.

In merito a quest'ultimo aspetto va innanzitutto rilevato che, trattandosi di un impianto di co-generazione, esso può essere regolato in modo da produrre più o meno energia termica.

4.

Ciò premesso, oltre all'utilizzo del calore per le necessità di funzionamento dell'impianto stesso e per l'essiccamento del legname che serve da combustibile, la centrale potrà mettere potenza calorica a disposizione di utilizzatori che già sono (o saranno prossimamente) ubicati sull'area industriale di Bodio-Giornico.

Anche da questo profilo l'installazione della centrale va quindi piuttosto vista come un elemento di promozione per l'insediamento di altre attività nell'area ex Monteforno e, quindi, per il rilancio di questa zona così duramente provata dalle note vicende legate all'ex acciaieria di Bodio/Giornico. Difatti al Comune di Giornico sono già pervenute manifestazioni di interesse per altri insediamenti produttivi, che potrebbero facilmente integrarsi con il progetto qui esaminato approfittando segnatamente della disponibilità in loco di calore e potendo così contare su una fonte energetica alternativa rispetto all'olio combustibile.

Fra le aziende già presenti, che potrebbero immediatamente utilizzare il calore prodotto dalla centrale (in sostituzione delle decine di migliaia di litri di olio combustibile attualmente utilizzato per riscaldare i propri locali), figura proprio anche la ditta citata dal Consiglio di Stato, la Timcal SA di Bodio, che infatti, da quanto è dato di sapere, produce sì calore, ma ad una temperatura troppo bassa per poter essere ceduto a terzi e, addirittura, per poter essere utilizzato al proprio interno.

Già le affermazioni del Consiglio di Stato riferite a quest'ultima ditta, oltre ad essere del tutto infondate, lasciano alquanto perplessi sia sulla sua conoscenza di questa pur importante azienda, sia sulla "serietà" con la quale esso ha esaminato l'iniziativa oggetto del presente atto.

Per quanto riguarda invece gli aspetti ambientali, e meglio le affermazioni del Consiglio di Stato riferite al presunto "aggravio del bilancio delle emissioni di CO₂" va per contro ricordato che la combustione di legname (così come prevista per la centrale in questione) non provoca alcun aumento di emissioni di CO₂, queste essendo pari a quelle che gli alberi hanno assimilato durante la crescita rispettivamente a quelle che verrebbero ad ogni modo rilasciate durante la decomposizione naturale del legno.

E' inoltre fatto altrettanto notorio che, proprio per questo motivo, il Protocollo di Kyoto (sottoscritto anche dalla Confederazione svizzera e attualmente in fase di ratifica da parte delle Camere federali), che ha per obiettivo principale di ridurre le emissioni di CO₂, promuove in particolare la sostituzione delle materie prime di origine fossile tramite l'utilizzazione sostenibile del legno.

Da questo profilo la posizione del Consiglio di Stato appare per il resto contraddittoria anche con i più recenti provvedimenti da esso stesso varati - sempre per i motivi testé indicati - per la promozione delle energie rinnovabili (segnatamente le biomasse legnose): si pensi ai crediti per complessivi quasi 5 mio di franchi stanziati dal Gran Consiglio su proposta del Governo (vedi messaggi n. 5198 del 22.01.2002 e n. 5339 del 03.12.2002) per finanziare l'installazione di nuovi impianti di riscaldamento a legna o la sostituzione di impianti tecnologicamente superati; o ancora alla recente realizzazione (cui il competente Dipartimento ha dato ampio risalto mediatico) della centrale termica funzionante con trucioli di legna e relativo impianto di teleriscaldamento presso lo stabile Torretta a Bellinzona, che alimenta 6 edifici pubblici rispettivamente d'interesse generale; ecc. Per non parlare infine della strategia promossa dal Governo dopo la caduta, in votazione referendaria, della LMEE, strategia che, anche in un'ottica economica, intende in particolare *"permettere un'offerta adeguata nella nicchia di mercato delle energie rinnovabili nella quale l'AET intende agire da prota-*

gonista" (!; messaggio n. 5309 del 16.10.2002 concernente l'acquisto da parte dell'AET dei diritti patrimoniali per una quota azionaria dell'impianto idroelettrico di Mattmark, pag. 1).

Per il resto, sempre per quanto riguarda l'impatto ambientale dell'impianto in questione, lo stesso sarà accompagnato da un apposito Rapporto d'esame d'impatto ambientale, che conferma l'assoluto e ampio rispetto di tutti i valori limite stabiliti dalla rigorosa legislazione svizzera, segnatamente l'OIA.

5.

Fatte tutte queste doverose premesse, i sottoscritti si permettono formulare le seguenti ulteriori considerazioni.

Come detto, l'iniziativa in questione è stata sottoposta, in modo serio, dalla NRG SA a tutte le Comunità locali. I Comuni di Giornico, Bodio, Pollegio e Personico - ai quali è stata tra l'altro offerta una partecipazione azionaria nella società - hanno già comunicato pubblicamente il proprio sostegno alla stessa. Anche nel corso degli incontri con la Regione Tre Valli e con i rappresentanti dei proprietari di boschi e degli operatori forestali ticinesi è emerso un sostanziale appoggio al progetto, nella misura in cui venga valorizzata la legna indigena. In tale sede è stato segnatamente proposto, da parte della NRG SA, di valutare l'opportunità di creare una società/cooperativa che raccolga gli interessi pubblici e privati in qualità di gestore del patrimonio boschivo del Cantone, in grado non solo di conferire mediante contratti pluriennali garantiti il combustibile necessario alla centrale, ma anche di valorizzare mediante lavorazioni appropriate il legno pregiato.

I motivi alla base di tale sostegno al progetto, in parte già discendenti dalle considerazioni sopra esposte, sono invero evidenti. Il progetto permetterebbe infatti, in collaborazione ed in sinergie con le collettività locali, di

- risanare strutture industriali ormai obsolete;
- contribuire alla rivalutazione dell'area ex Monteforno e alla sua riqualificazione quale polo industriale;
- realizzare un investimento nell'ordine di ca. 30 milioni di franchi, offrendo nel contempo agli operatori locali importanti opportunità economiche per tutta una serie di forniture e lavori nei vari ambiti interessati dal progetto (costruzione opere civili, esecuzione montaggi meccanici ed elettrici, prefabbricazione tubazioni, prefabbricazione carpenteria, esecuzione collaudi, direzione lavori, ecc.);
- creare nuovi posti di lavoro (per il solo esercizio della centrale e del parco combustibile è prevista la presenza continuativa di personale, anche qualificato, valutabile inizialmente in 27 persone; senza contare l'indotto nell'intero mondo forestale del Cantone per la fornitura della legna indigena);
- valorizzare, mediante tecnologie industriali innovative, il patrimonio boschivo ticinese, ovvero una fonte rinnovabile indigena, a scopi energetici, permettendo nel contempo di ulteriormente sviluppare la politica selvicolturale nel nostro Cantone creando nuovi sbocchi al mercato e all'economia indigena del legno (come confermato da una recente analisi svolta dalla stessa Sezione forestale cantonale, presentata agli operatori del settore, i boschi ticinesi dovrebbero essere in grado di rifornire la centrale, a prezzi peraltro interessanti anche per i produttori e operatori forestali locali; si tratterà sicuramente di affinare queste informazioni di base, e di delimitare susseguentemente un ipotetico comprensorio di approvvigionamento per la centrale, che potrebbe interessare anche parzialmente i territori boschivi dei cantoni a noi vicini, come il Canton Grigioni ed il Canton Uri; inoltre, la centrale potrebbe pure "ritirare" sia gli scarti di legname delle segherie, sia legname e arbusti provenienti dalle "pulizie" stagionali che vengono effettuate ai bordi delle strade e della ferrovia dalle competenti istanze cantonali e dalle FFS);
- contribuire in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi in materia di limitazione delle emissioni di CO₂ nell'atmosfera,

- promuovere l'insediamento di altre iniziative industriali in grado di ricreare occupazione diretta e indiretta.

Inoltre, va altresì affermato che il progetto in questione ben si inserisce proprio nelle linee di sviluppo socio-economico tracciate dal nuovo Rapporto degli indirizzi recentemente messo in consultazione dal Consiglio di Stato.

6.

Tutto ciò ritenuto, e pur prendendo in conto quello che potrebbe essere l'onere derivante all'AET dal ritiro dell'energia prodotta dall'impianto in questione (onere che, comunque, va considerato alla luce di quanto esposto al precedente p.to Ad b), ai sottoscritti sembra pertanto che gli elementi adottati dal Consiglio di Stato nella risposta del 17 dicembre 2002 all'interrogazione di Franco Celio e confirmatari derivino da un'analisi del progetto, oltre che fondata su presupposti errati, del tutto insufficiente e superficiale. Come superficiale pare ai medesimi la conclusione con la quale il Governo "liquida" l'iniziativa, ritenendola non sorretta da alcun interesse pubblico (?) e rispondente a meri *"interessi imprenditoriali propri"*.

Si formulano pertanto al Consiglio di Stato i seguenti quesiti.

1. Che conoscenza aveva dell'iniziativa industriale in questione, e su quali informazioni e approfondimenti il Consiglio di Stato si è fondato quando ha formulato la risposta del 17 dicembre 2002 all'interrogazione del 10 ottobre 2002 dei colleghi Franco Celio e confirmatari?
2. Ha in particolare il Consiglio di Stato assunto a tal fine informazioni presso i promotori e/o le Autorità locali?
Se no, per quale motivo?
3. Se le considerazioni esposte nei precedenti p.ti ad a) - c) sono corrette, come giustifica il Consiglio di Stato le risposte date, che in tal caso sarebbero su alcuni punti in aperto contrasto con disposizioni che devono essere da esso stesso applicate e con principi chiariti - in una procedura ricorsuale in cui era sempre esso stesso parte - da decisioni giudiziarie (promozione delle energie rinnovabili), rispettivamente ancora con elementari principi in materia ambientale (emissioni di CO₂)?
4. Non ritiene il Consiglio di Stato che questa iniziativa presenti in effetti importanti vantaggi dal profilo economico per l'intera regione, per il settore forestale, ecc., come pure anche in un'ottica ambientale?
5. Non ritiene il Consiglio di Stato, in funzione di tali vantaggi, di meglio dover approfondire questa iniziativa, riconsiderare quindi la sua posizione e riesaminare il progetto, d'intesa con i promotori e le Autorità locali, in modo da promuoverne la concreta realizzazione, individuando nel contempo le condizioni che permettano di tenere anche in conto gli interessi dell'AET?
6. Non ritiene il Consiglio di Stato particolarmente vantaggiosa per la politica di promozione e valorizzazione del nostro patrimonio boschivo l'idea della costituzione di una società/cooperativa di gestione, così come succintamente accennato a pag. 5 della presente interrogazione?

ROLAND DAVID
CELIO - CROCE - FERRARI C.
FERRARI MASSIMO - GOBBI -
GUIDICELLI - PAGLIA -

TRUAISCH

